

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 248° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1997

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	4
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	29
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	39
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	42
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	43
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	60

**Commissioni di inchiesta**

Sul sistema sanitario .....	<i>Pag.</i>	62
-----------------------------	-------------	----

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

**Organismi bicamerali**

Sul ciclo dei rifiuti .....	<i>Pag.</i>	68
-----------------------------	-------------	----

**Sottocommissioni permanenti**

7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri .....	<i>Pag.</i>	72
11 <sup>a</sup> - Lavoro - Pareri .....	»	73

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i>	74
---------------------------	-------------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1997

**94ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.  
(R030 000, C21ª, 0013ª)

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1997

**203<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE*Interviene il sottosegretario per l'interno Sinisi.**La seduta inizia alle ore 8,40.***IN SEDE REFERENTE****(2898)** *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, approvato dalla Camera dei deputati**(74)** **SILIQVINI ed altri.** – *Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari***(265)** **PETRUCCI ed altri.** – *Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato***(517)** **DE CORATO ed altri.** – *Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo politico***(521)** **DE CORATO ed altri.** – *Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato***(1205)** **MANCONI ed altri.** – *Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato***(2119)** **MACERATINI ed altri.** – *Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari***(2295)** **MANCONI ed altri.** – *Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del giorno precedente.

All'articolo 12, la senatrice SILIQUINI illustra l'emendamento 12.10, rivolto a scongiurare eventuali comunicazioni telefoniche illecite. Illustra altresì l'emendamento 12.18, nel quale si prevede una fattispecie penale apposita in caso di allontanamento dello straniero dal centro in cui è ospitato. L'emendamento 12.20 è fatto proprio dalla senatrice BUCCIARELLI, la quale in accoglimento di un invito del RELATORE, ritira l'iniziativa. La senatrice SILIQUINI aggiunge la propria firma agli emendamenti 12.3 e agli altri, riferiti all'articolo presentati dai senatori Tabladini ed altri nonché dalla senatrice Dentamaro. Il senatore MAGGIORE fa proprio l'emendamento 12.19.

Il relatore GUERZONI esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12. Analogo parere manifesta il sottosegretario SINISI, il quale, in merito all'emendamento 12.18, osserva che i centri sono sottoposti a vigilanza per cui, in caso di violazione, si viene a configurare il reato previsto dall'articolo 650 del codice penale. Con distinte votazioni, non sono accolti gli emendamenti all'articolo 12 mentre è approvato senza modificazioni l'articolo stesso.

All'articolo 13, il relatore GUERZONI si esprime in senso contrario sugli emendamenti presentati. Il sottosegretario SINISI si associa e, a proposito dell'emendamento 13.1, fa presente che la valutazione della pericolosità sociale è preliminare e necessaria ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza. La senatrice SILIQUINI ritira pertanto l'emendamento. Gli emendamenti 13.3 e 13.2 non sono quindi accolti, mentre è approvato senza modificazioni l'articolo 13.

All'articolo 14 sia il RELATORE che il sottosegretario SINISI esprimono parere contrario sugli emendamenti 14.3 e 14.1, i quali non sono quindi accolti. È approvato l'articolo 14.

La senatrice SILIQUINI illustra l'emendamento 14.0.1, che al comma 1 prevede una nuova ipotesi di espulsione. Sul comma 2 interviene il sottosegretario SINISI precisando che l'espulsione conseguente a reato è disposta anche nei casi in cui non si proceda a patteggiamento, purché la condanna sia di lieve entità; invita a ritirare l'emendamento, in attesa di un approfondimento sulla questione delle pene accessorie. La senatrice SILIQUINI aggiunge che a suo avviso è opportuno tornare sulla formulazione dell'articolo 14, elevando da due a tre anni il limite di pena ivi previsto; mantiene comunque l'emendamento stesso. Posto in votazione l'emendamento 14.0.1 non è accolto.

All'articolo 15 il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 15.2, sostenendo che esso colma una lacuna della disciplina. Uniformandosi ad una richiesta rivoltagli dal RELATORE, ritira comunque l'emendamento e si riserva di presentare un ordine del giorno recante un invito al Governo ad adottare misure idonee per portare a conoscenza dello straniero la pendenza di un procedimento a suo carico. A questo proposito il relatore GUERZONI rileva tuttavia l'opportunità di un'ini-

ziativa legislativa apposita. Il senatore ANDREOLLI fa proprio l'emendamento 15.1, che quindi ritira. Il senatore MAGGIORE illustra l'emendamento 15.5, rivolto ad impedire che lo straniero possa troppo facilmente far perdere le proprie tracce. Con distinte votazioni non sono quindi accolti gli emendamenti 15.4, 15.3 e 15.5. È approvato l'articolo 15.

All'articolo 16, il relatore GUERZONI fa presente che egli si è astenuto dal presentare proposte di modifica privilegiando le ragioni di urgenza, per quanto la normativa lasci insoddisfatte alcune esigenze; per le stesse ragioni esprime parere contrario sugli emendamenti presentati. Anche il sottosegretario SINISI manifesta avviso contrario sugli emendamenti stessi e ricorda che l'articolo in questione si conforma a specifiche raccomandazioni adottate in ambito europeo. Gli emendamenti 16.6, 16.5, 16.4, 16.8, 16.9, 16.1, 16.2 e 16.7 non sono quindi accolti dalla Commissione. È approvato l'articolo 16.

All'articolo 17, il senatore LUBRANO DI RICCO aggiunge la propria firma all'emendamento 17.1, che illustra il senatore MARCHETTI, secondo cui l'iniziativa reca nuove ipotesi per le quali non si può dar luogo al respingimento. Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo; invita poi il senatore Marchetti a ritirare l'emendamento 17.1 sostenendo che gli elementi addotti sono comunque oggetto di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria. Il senatore MARCHETTI, nell'accogliere tale invito, avanza delle riserve sul carattere tassativo dei casi previsti dall'articolo 17, per cui l'emendamento mantiene una sua validità e si riserva di ripresentarlo nel corso dell'esame in Assemblea. Il sottosegretario SINISI si associa e al senatore Tabladini segnala che l'emendamento 17.2 appare superfluo in quanto il relativo principio è già previsto dall'ordinamento, trattandosi di un diritto fondamentale della persona umana. Il senatore TABLADINI ritira quindi la propria iniziativa. Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 17.9, 17.6, 17.8, 17.3, 17.5, 17.4 e 17.10. È accolto l'articolo 17.

All'articolo 18, il relatore GUERZONI esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati. Analogo avviso manifesta il sottosegretario SINISI che, in merito all'emendamento 18.3, fa osservare che l'espressione è abitualmente inserita in tutte le discipline avente carattere eccezionale. Non sono quindi accolti gli emendamenti 18.4, 18.5, 18.1, 18.3 e 18.2. È approvato l'articolo 18.

All'articolo 19 il senatore TABLADINI rileva l'opportunità di esaminare le norme relative al titolo III del disegno di legge alla presenza di un rappresentante del Ministero del lavoro. Il relatore GUERZONI si associa a questa richiesta, ma con riferimento agli articoli 20 e successivi, in quanto l'articolo 19 disciplina esclusivamente i flussi di ingresso degli stranieri. Procedendosi quindi nell'esame il senatore MAGGIORE illustra l'emendamento 19.12; la senatrice SILIQUINI illustra a sua vol-

ta gli emendamenti 19.14 e 19.15, mentre il senatore TABLADINI, in relazione all'emendamento 19.3, insiste sulle precauzioni sanitarie da adottare nei riguardi degli stranieri. Il relatore GUERZONI si esprime in senso contrario agli emendamenti riferiti all'articolo e così pure il sottosegretario SINISI, il quale, in relazione all'emendamento 19.5, assicura che già attualmente si tiene conto dei ricongiungimenti familiari nella determinazione dei flussi. La senatrice SILIQUINI ritira quindi l'emendamento, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno. Anche il senatore TABLADINI ritira l'emendamento 19.3, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno per l'esame in Assemblea.

Con distinte votazioni sono quindi respinti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 19, mentre è accolto senza modificazioni l'articolo stesso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che non avrà più luogo la seduta notturna prevista per le ore 21, anche nell'eventualità che i lavori dell'Assemblea dovessero protrarsi nella giornata di venerdì 19 dicembre.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 2898****Art. 11.**

*Al comma 1 dopo le parole: «di sicurezza dello Stato» inserire le seguenti: o dei cittadini».*

**11.34**

BETTAMIO

*Al comma 1, quinto rigo, sopprimere la parola: «preventiva».*

**11.6**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 2, alinea, dopo la parola: «disposta», inserire la seguente: «immediatamente».*

**11.7**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 2 lettera b) sopprimere le parole: «da più di sessanta giorni».*

**11.49**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 2 lettera b) sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «sette giorni».*

**11.50**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 2, lettera b) settimo rigo, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «trenta».*

**11.8**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI



*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«L'espulsione, con accompagnamento o no a mezzo della forza pubblica alla frontiera, è sempre immediata, salvo che lo straniero si trovi ristretto cautelatamente o sia in stato di detenzione a seguito di sentenza di condanna. Nel primo caso l'espulsione potrà avvenire soltanto una volta che sia stata emessa la sentenza e soltanto a carcerazione preventiva cessata; nella seconda ipotesi, una volta scontata la pena detentiva».

**11.46**

MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 4, alinea, dopo la parola: «è» inserire la parola: «sempre».*

*Conseguentemente, sopprimere le parole da: «quanto lo straniero» fino a: «esecuzione del provvedimento», nonché il comma 5 e il comma 6.*

**11.9**

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 4, alinea, dopo la parola: «questore» inserire le seguenti: «anche in pendenza di ricorso avverso provvedimento».*

**11.20**

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

*Sopprimere il comma 5.*

*Al comma 6 sopprimere le parole: «Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b),».*

**11.1**

DIANA Lino

*Al comma 4, alle lettere a) e b) sopprimere le parole da: «quando lo straniero» fino alla fine del comma.*

**11.21**

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ LISI, BONATESTA

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) è espulso ai sensi del comma 2. Qualora l'espulsione sia stata disposta ai sensi del comma 2 l'accompagnamento alla frontiera può essere disposto solo se il prefetto, con il decreto di espulsione, rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento».

**11.22**

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) è espulso ai sensi del comma 2, lettera c) e il prefetto rilevi il pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento».

**11.4** PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

*Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «sulla base di circostanze obiettive».*

**11.51** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) è espulso a seguito di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria di cui al comma 3».

**11.23** SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 5, sostituire le parole: «Si procede» con le seguenti: «se è certa la nazionalità dello straniero si può procedere».*

**11.35** BETTAMIO

*Al comma 5, sopprimere le parole da: «e il prefetto» sino a: «provvedimento».*

**11.15** SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 5, sopprimere le parole: «tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo».*

**11.52** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Sopprimere il comma 6.*

**11.53** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 6, sostituire le parole: «entro il termine di quindici giorni» con le seguenti: «entro il termine da tre a quindici giorni fissato nell'esatta misura dal prefetto».*

**11.5** PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «Quando l'espulsione» fino alla fine del comma, con il seguente: «Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2 il questore adotta la misura di cui all'articolo 12, comma 1».*

**11.16** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 7, sopprimere le parole: «all'indicazione delle modalità d'impugnazione e».*

**11.10** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 7, sopprimere le parole: «in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile», e aggiungere, in fine, le parole: «o araba, con preferenza per quella indicata all'interessato».*

**11.47** MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 8, sostituire la parola: «pretore» con le seguenti: «tribunale in composizione monocratica»;*

*conseguentemente apportare la medesima sostituzione nei commi ed articoli successivi ogni volta che ricorra il termine: «pretore».*

**11.43** SENESE

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presentazione o la pendenza del ricorso innanzi al pretore non sospende l'efficacia del decreto e del provvedimento impugnato».*

**11.48** MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «dello straniero», inserire le seguenti: «e deve contenere, a pena di inammissibilità, l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il pretore competente».*

**11.25** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole: «sentito l'interessato»;*

*conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il preteore può disporre l'assunzione di informazioni da parte dell'interessato».*

**11.24** SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e tenuto conto del grado di inserimento sociale, familiare o lavorativo raggiunto dallo straniero e del rischio che l'esecuzione del provvedimento metta in pericolo il godimento di diritti fondamentali dell'interessato o dei suoi familiari».*

**11.2** DIANA LINO

**11.3** (Identico all'em. 11.2) LUBRANO DI RICCO, BOCO, PIERONI, MANCONI, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 10, sopprimere le parole: «il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 10 può essere sottoscritto anche personalmente».*

**11.27** SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche verbalmente agli agenti incaricati dell'esecuzione del provvedimento, che ne trasmettono immediatamente il relativo processo verbale al giudice competente affidando lo straniero al centro di cui all'articolo 12, primo comma, sempre che lo stesso non preferisca l'immediata esecuzione del provvedimento; in tal caso il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, e può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria».*

**11.44** SENESE

*Al comma 10, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e».*

**11.26** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Sopprimere il terzo periodo e farne un comma 10-bis sostituendo le parole: «Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio» con le seguenti: «Nei casi di cui al presente articolo e in ogni altro caso, lo straniero è ammesso, alle medesime condizioni previste per il cittadino, al gratuito patrocinio».*

**11.45** SENESE

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. Presso l'ufficio del giudice indicato al precedente comma 8, vengono costituite una o più sezioni competenti ad esaminare i ricorsi presentati ai sensi del presente articolo. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, l'aumento della dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, previsto dall'articolo 14 della legge 22 luglio 1997 n. 276, è determinato in 1200 unità di cui:

- a) 440 della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di assistente giudiziario;
- b) 800 della quinta qualifica funzionale, profilo professionale di operatore amministrativo».

**11.32** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al fine di sopperire alle nuove necessità di direzione amministrativa degli uffici giudiziari, la disciplina giuridica ed economica, introdotta dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997 n. 334, è estesa al personale di ruolo del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella nona qualifica funzionale».

**11.33** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Sopprimere il comma 11.*

**11.11** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 13, sostituire le parole: «con l'arresto da due mesi a sei mesi» con le altre: «con la reclusione da due a quattro anni».*

**11.17** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 13, sostituire le parole: «l'arresto da due a sei mesi» con le seguenti: «la reclusione da uno a quattro anni».*

**11.28** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 13, quinto rigo, sostituire le parole: «da due mesi a sei mesi» con le seguenti: «da tre mesi a nove mesi».*

**11.12** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della presente legge i ricorsi proposti contro i provvedimenti di espulsione non ne sospendono l'esecuzione».

**11.30** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Lo straniero che tenta di sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione attuando un comportamento di resistenza volto ad ostacolare l'attuazione del provvedimento di espulsione è punito con la reclusione da due a quattro anni».

**11.18** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 14, sopprimere le parole da: «salvo che» fino alla fine del comma.*

**11.31** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 14, sopprimere le parole: «o il tribunale amministrativo regionale».*

**11.13** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Sopprimere il comma 15.*

**11.54**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

**11.19** (Identico all'em. 11.54) SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 15, dopo le parole: «che dimostri» inserire le seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**11.40**

BETTAMIO

*Al comma 15, dopo le parole: «che dimostri» aggiungere le seguenti: «entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**11.39**

BETTAMIO

*Al comma 15, dopo le parole: «che dimostri» aggiungere le seguenti: «entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**11.38**

BETTAMIO

*Al comma 15, dopo le parole: «che dimostri» aggiungere le seguenti: «entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**11.37**

BETTAMIO

*Al comma 15, dopo le parole: «che dimostri» aggiungere le seguenti: «entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**11.36**

BETTAMIO

*Al comma 15, dopo le parole: «elementi obiettivi» aggiungere le seguenti: «e riscontrabili».*

**11.41**

BETTAMIO

*Al comma 15, dopo le parole: «di essere giunto» aggiungere le seguenti: «e di aver soggiornato sul».*

**11.42**

BETTAMIO

*Al comma 15, sesto rigo, dopo le parole: «il questore» inserire le seguenti: «dispone l'accertamento della posizione in cui si trova lo straniero, eventualmente adottando».*

*Conseguentemente, sopprimere le parole: «può adottare».*

**11.14**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 16, sostituire le parole: «quattro miliardi» con le seguenti: «un miliardo» e le parole: «otto miliardi» con le seguenti: «due miliardi».*

**11.29**

SILQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

## **Art. 12.**

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel caso di cui al comma 1 o al secondo periodo dell'articolo 11 e».*

**12.20**

SENESE

*Al comma 1, dopo la parola: «immediatezza», aggiungere le seguenti: «o comunque entro 36 ore».*

**12.9**

SILQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 1, dopo le parole: «mezzo di trasporto idoneo», inserire le seguenti: «o nei casi del comma 5, articolo 11, quando si ritiene che vi sia pericolo di non rispetto del decreto di espulsione, o nel caso che lo straniero abbia presentato ricorso contro il decreto di espulsione da eseguire con accompagnamento immediato alla frontiera».*

**12.3-bis**

DENTAMARO



*Al comma 1, dopo le parole: «per il tempo strettamente necessario», inserire le seguenti: «e comunque per un periodo non superiore a sette giorni».*

**12.23**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sottoposti alla vigilanza delle forze dell'ordine».*

**12.3**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 1, ultima riga, dopo le parole: «e del tesoro» inserire le seguenti: «e sottoposti alla vigilanza delle forze dell'ordine».*

**12.4**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Lo straniero è trattenuto nel centro per il solo tempo strettamente necessario ad apprestargli le cure urgenti e indispensabili di cui ha bisogno o per il solo tempo strettamente necessario a eliminare gli ostacoli tecnici alla sua espulsione dall'Italia. Nel pieno rispetto della dignità dell'immigrato, il Ministero dell'interno e le questure per i relativi territori di competenza curano che i centri di permanenza temporanea ove sono ospitati gli immigrati stranieri i quali, per obiettive ragioni, non possono essere espulsi immediatamente, siano adeguatamente sorvegliati dalle forze dell'ordine, ad evitare che gli ospiti si sottraggano al decreto di espulsione. Qualora ciò avvenga, lo straniero è processato per direttissima per violazione dell'articolo 650 del codice penale e salvi più gravi reati e quindi, scontata la pena, è espulso con immediato accompagnamento della forza pubblica alla frontiera».

**12.21**

MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 2, inserire, all'inizio il seguente periodo: «Il centro, vigilato dalle forze dell'ordine, è costituito per mantenere sotto controllo lo straniero in attesa dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento».*

**12.5**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 2, quarto rigo, dopo le parole: «sua dignità», inserire le seguenti: «contestualmente al mantenimento dell'ordine pubblico».*

**12.8**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «è assicurata», con le seguenti: «è data».*

**12.19**

BETTAMIO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «anche telefonica».*

*Conseguentemente, in fine, aggiungere le seguenti parole: «È consentita la corrispondenza telefonica solo con il proprio difensore».*

**12.10**

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 3, sostituire le parole: «del luogo in cui si trova il centro», con le seguenti: «che ha disposto la misura».*

**12.11**

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 3, sostituire le parole: «entro le quarantotto ore», con le seguenti: «entro le ventiquattro ore».*

**12.6**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «sentito l'interessato».*

*Conseguentemente, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «il pretore può disporre l'assunzione di informazioni da parte dell'interessato».*

**12.12**

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 5, sostituire le parole da: «la permanenza nel centro» fino a: «ulteriori dieci giorni», con le seguenti: «una permanenza nel centro non superiore a venti giorni, salva proroga di altri dieci, disposta dal pretore su richiesta del questore».*

**12.7**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 5, sostituire le parole: «venti giorni», con le seguenti: «trenta giorni».*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «quindici giorni».*

**12.13** SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 5, sostituire le parole: «venti giorni», e: «dieci giorni», con le seguenti: «sette giorni».*

**12.24** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «proponibile», aggiungere la seguente: «esclusivamente».*

**12.14** SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel termine stabilito a pena di decadenza, di quindici giorni».*

**12.15** SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 7, dopo la parola: «questore», inserire le seguenti: «del luogo in cui si trova il centro».*

**12.17** SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 7, sopprimere la parola: «indebitamente».*

**12.16** SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. Lo straniero che senza giustificato motivo, si allontana dal centro di permanenza temporanea e assistenza è punito con la reclusione fino ad un anno e con l'espulsione immediata».*

**12.2** DENTAMARO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Lo straniero che si allontana dal centro è punito con l'arresto da sei mesi a un anno ed è espulso con accompagnamento immediato».

**12.18** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 8, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «In caso d'indisponibilità da parte di questi soggetti, si provvede con automezzi o imbarcazioni o velivoli militari».

**12.22** MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 9, primo periodo, dopo le parole:* «con gli enti locali», *aggiungere le seguenti:* «fermo restando ogni onere a totale carico dello Stato».

**12.1** DENTAMARO

### **Art. 13.**

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «sempre che risulti socialmente pericoloso».

**13.1** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dopo che abbia scontato nel territorio dello Stato la pena inflittagli. L'espulsione è eseguita dal questore, anche se la sentenza non è irrevocabile, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica».

**13.3** MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 1, in fine, dopo la parola:* «pericoloso», *aggiungere le parole:* «a condizione che abbia scontato la pena irrogata».

**13.2** BETTAMIO

**Art. 14.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «dieci anni».*

**14.3** SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

**14.1** (Identico all'em. 14.3) TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Espulsione in seguito a reato)*

1. Nei confronti dello straniero arrestato in flagranza o sottoposto a custodia cautelare per uno o più delitti consumati o tentati diversi da quelli indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 1 e 6 del codice di procedura penale è disposta l'espulsione semprechè le esigenze cautelari per le quali è stata applicata la custodia possano essere soddisfatte da tale misura e non sussistano inderogabili esigenze processuali.

2. L'espulsione è disposta anche nei confronti degli stranieri condannati con sentenza passata in giudicato, per reati non colposi, ad una pena che non superi i tre anni di reclusione. L'espulsione è disposta dal giudice d'ufficio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato con ordinanza che ne stabilisce l'interdizione dal territorio dello Stato».

**14.0.1** SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

**Art. 15.**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dell'imputato o del difensore», con le seguenti: «dell'interessato».*

**15.4** SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Copia del decreto di citazione è comunicata con l'osservanza del termine per comparire anche alla più vicina rappresentanza consolare dell'imputato».*

**15.2** PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il questore dispone le adeguate misure di sorveglianza per evitare che lo straniero si renda irreperibile nel periodo in cui è autorizzato a soggiornare in Italia».*

**15.3**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il cittadino straniero presente sul territorio italiano gode del diritto di difesa in giudizio e, sulla base dei soli requisiti di reddito, del diritto di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Si prescinde, a tal fine, dal possesso da parte del cittadino straniero di un valido permesso di soggiorno».

**15.1**

DIANA Lino

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Se per i reati per i quali lo straniero immigrato viene giudicato non è stata ordinata dal giudice la carcerazione o altra misura cautelare di restrizione della libertà personale, l'imputato, al suo rientro in Italia, è trattenuto nel più vicino centro di permanenza di cui all'articolo 12 per il solo tempo strettamente necessario alla celebrazione del processo. In tal caso il Ministero dell'interno e le questure per i relativi territori di competenza ordinaria che presso il centro di permanenza temporanea siano rafforzate le misure di sorveglianza da parte delle forze dell'ordine, ad evitare che l'imputato possa sottrarsi al giudizio. In caso di fuga o di evasione dal centro di permanenza si applicano all'imputato gli articoli 385 del codice penale e l'articolo 296 del codice di procedura penale».

**15.5**

MAGGIORE, PASTORE

## **Art. 16.**

*Sopprimere l'articolo.*

**16.6**

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi degli enti locali».*

**16.5**

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 1, dopo le parole: «rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero», aggiungere le seguenti: «che non risulti coinvolto in reati puniti nel massimo con una pena superiore a 4 anni di reclusione».*

**16.4** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Lo straniero a cui viene rilasciato questo speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione della propria incolumità, deve dimostrare coi fatti e con il proprio comportamento di aver ripudiato la sua precedente attività delittuosa. In caso contrario o nel caso in cui i suoi rapporti con la stessa o altra organizzazione criminale perdurino, il permesso di intende revocato e lo straniero, se condannato, una volta scontata la pena, è immediatamente espulso dal territorio dello Stato con accompagnamento alla frontiera da parte delle forze dell'ordine. La revoca incide anche sul permesso di soggiorno rilasciato allo straniero successivamente e a diverso titolo».*

**16.8** MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In ogni caso le dichiarazioni rese quale confidente o collaboratore di giustizia dallo straniero immigrato debbono essere sottoposte a rigoroso vaglio ed essere sempre confermate da riscontri oggettivi. Non costituiscono riscontri oggettivi le dichiarazioni, pur se concordanti, rese da altri confidenti o collaboratori di giustizia».*

**16.9** MAGGIORE, PASTORE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Con regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma ai servizi dell'ente locale».

**16.1** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**16.2** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «fatti salvi i requisiti minimi di età».*

**16.7** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

**Art. 17.**

*Al comma 1, dopo la parola: «persecuzione», aggiungere il seguente periodo: «od, infine, rischi di subire la condanna alla pena di morte, in ragione delle discriminazioni menzionate o per qualunque altro motivo».*

**17.2** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**17.9** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

**17.6** (Identico all'em. 19.9) SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**17.8** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 2, lettera c), secondo rigo, sostituire le parole: «entro il quarto grado», con le seguenti: «entro il terzo grado».*

**17.3** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**17.5** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

**17.4** (Identico all'em. 17.5) TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «delle donne in stato di gravidanza», con le seguenti: «delle donne oltre il terzo mese di gravidanza».*

**17.10** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI



*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d)-bis. degli stranieri che, sulla base di elementi obiettivi, dimostrino un elevato grado di inserimento sociale, familiare o lavorativo in Italia, o per i quali l'esecuzione del provvedimento metta in pericolo il godimento di diritti fondamentali dell'interessato o dei suoi familiari».

**17.1** MARCHETTI, MARINO, RUSSO SPENA

## **Art. 18.**

*Sopprimere l'articolo.*

**18.4** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Con decreto», fino a: «eventualmente interessati», con le seguenti: «Con decreto-legge».*

**18.5** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 1, terzo rigo, dopo le parole: «affari esteri», inserire le seguenti: «della difesa».*

**18.1** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «anche in deroga a disposizioni della presente legge».*

**18.3** SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 2, terzo rigo, sostituire la parola: «annualmente», con la seguente: «semestralmente».*

**18.2** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

## **Art. 19.**

*Sopprimere l'articolo.*

**19.1** TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «delle quote di ingresso» fino a: «Nell'ambito di tali intese» con le altre: «dell'entità dei flussi migratori in entrata nel territorio dello Stato in rapporto all'entità dei flussi migratori di sortita dal territorio italiano dei quali si prende atto nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, ammettendo annualmente per esigenze di lavoro subordinato, anche di carattere stagionale e per lavoro autonomo ovvero per ricongiungimenti familiari limitati al primo grado di parentela in linea retta, salvo esigenze di ordine pubblico o di politica economica, una quota massima di stranieri pari a coloro che nell'anno precedente hanno lasciato il territorio nazionale per fare ritorno nei rispettivi paesi d'origine. Per attivare i deflussi di sortita, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, gli enti pubblici e privati, gli enti e le associazioni di effettivo volontariato, come definiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 e dell'articolo 21, possono stabilire degli incentivi, diretti e indiretti, economici e non.».*

**19.12**

MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «delle quote di ingresso» fino a: «di tali intese» con le seguenti: «dell'entità dei flussi migratori in entrata nel territorio dello Stato in rapporto all'entità dei flussi migratori di uscita dal territorio italiano dei quali si prende atto nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 della presente legge, ammettendo annualmente per esigenze di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale e per lavoro autonomo ovvero per ricongiungimenti familiari limitati al primo grado di parentela in linea retta, salvo esigenze di ordine pubblico o di politica economica una quota massima di stranieri pari a coloro che nell'anno precedente hanno lasciato il territorio nazionale per fare ritorno nei rispettivi paesi di origine».*

**19.14**SILQUINI, PASQUALI, MACERATINI, SERVELLO, PEDRIZZI,  
MAGNABÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 1, secondo periodo, in fine, sopprimere le parole: «e delle procedure di riammissione».*

**19.4**

SILQUINI, PASQUALI, MAGNABÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito degli accordi bilaterali il Governo è tenuto altresì ad inserire norme per l'accettazione degli espulsi dal territorio italiano da parte dei paesi firmatari».*

**19.8**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I decreti annuali debbono altresì essere formulati sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della sanità, sulla scorta dei dati forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità, in merito all'eventuale presenza di epidemie nei paesi con i quali vengono stipulati accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso».

**19.3**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I decreti annuali debbono altresì essere formulati sulla base delle indicazioni relative alle condizioni dell'ordine pubblico fornite dal Ministero dell'interno, tenendo conto, in particolare, dell'evoluzione quantitativa dei reati compiuti dagli stranieri soggiornanti in Italia».

**19.2**

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Detti decreti tengono conto altresì dei dati disponibili sul numero dei ricongiungimenti familiari autorizzati».

**19.5**

SILQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Sopprimere il comma 3.*

**19.6**

SILQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 3, sostituire le parole: «Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1» con le seguenti: «Intese o accordi bilaterali».*

**19.10**

MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 3, sopprimere le parole: «di cui al comma 1».*

**19.15**

SILQUINI, PASQUALI, MACERATINI, SERVELLO, PEDRIZZI,  
MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «che riporti, anche, i flussi di uscita dei lavoratori stranieri che lasciano l'Italia, precisandone in modo articolato i tempi, le qualifiche e le mansioni».*

**19.16**

SILQUINI, PASQUALI, MACERATINI, SERVELLO, PEDRIZZI,  
MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonchè dei deflussi di sortita dei lavoratori stranieri che lasciano l'Italia, precisandone in modo articolato qualifiche e mansioni».*

**19.11**

MAGGIORE, PASTORE

*Al comma 5, sostituire le parole: «in lire 350 milioni annui» con le seguenti: «in lire 50 milioni annui».*

**19.7**

SILQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

*La rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Determinazione dei flussi di ingresso e dei deflussi di sortita».*

**19.9**

MAGGIORE, PASTORE

**19.13** (Identico all'em. 19.9) SILQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

**GIUSTIZIA (2ª)**

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1997

**214ª Seduta***Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

*Intervengono il ministro di grazia e giustizia Flick e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Mirone ed Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, C02ª, 0066º)

Il senatore RUSSO comunica alla Commissione che il senatore Bertoni non è intervenuto per protesta alla seduta di questa mattina ritenendo di essere stato ingiustamente richiamato dalla Presidenza nel corso della seduta di ieri, in quanto non gli sarebbe stato consentito di prendere la parola in mancanza di una preventiva richiesta in tal senso, operando una singolare eccezione rispetto alla prassi costantemente seguita in Commissione. Il senatore Russo auspica che l'incomprensione possa essere superata quanto prima e si augura che l'assenza del senatore Bertoni sia limitata alla sola seduta odierna.

Il presidente ZECCHINO si augura, a sua volta, che l'assenza del senatore Bertoni sia limitata alla sola seduta di oggi e, mentre ribadisce l'esigenza che l'attività della Commissione si svolga con spirito costruttivo, evitando comportamenti che, di fatto, finiscono per interferire con il normale svolgimento dei lavori, sottolinea che il Regolamento non è mai stato applicato con inutile rigidità ai lavori della Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

(1355) *MEDURI e BRIENZA. – Immissione nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali*

(1410) *VERALDI ed altri. – Immissione nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali*

(1899) *LO CURZIO. – Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante norme sul giudice di pace*

(2105) *RUSSO SPENA. – Inquadramento nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali*

(2411) *CENTARO ed altri. – Modifiche all'organizzazione ed alla competenza del giudice di pace*

(2641) *BRUNO GANERI ed altri. – Norme per una migliore organizzazione ed una più piena operatività dell'ufficio del giudice di pace*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana del 10 dicembre scorso.

Il relatore Antonino CARUSO sottopone alla Commissione il testo unificato per i disegni di legge in titolo, da lui predisposto conformemente al mandato conferitogli nella seduta antimeridiana del 10 dicembre scorso. Il relatore rileva altresì che, attraverso i contatti informali avuti con gli altri componenti della Commissione, ha potuto registrare sul testo in questione una sostanziale convergenza e propone pertanto di valutare la possibilità di chiedere il trasferimento dei suddetti disegni di legge dalla sede referente alla sede deliberante.

Il presidente ZECCHINO prende atto del consenso manifestato alla proposta del relatore dai gruppi Sinistra democratica-l'Ulivo, Forza Italia, Alleanza Nazionale, Centro cristiano democratico, dal gruppo del Partito popolare italiano e dai senatori Milio e Meloni per il gruppo Misto. Si riserva peraltro di acquisire il consenso dei gruppi Verdi-l'Ulivo, Rifondazione comunista-Progressisti, Cristiani democratici uniti, Rinascimento italiano e Indipendenti e Lega Nord per la Padania indipendenti, in questo momento non presenti in Commissione.

Il ministro FLICK si riserva di esprimere in un momento successivo la definitiva posizione del Governo al riguardo.

Nessuno chiedendo di parlare, si conviene di stabilire un termine per la presentazione degli emendamenti, termine che viene fissato per il 13 gennaio 1998, alle ore 18, assumendo come testo base quello predisposto dal relatore, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (n. 174)**

(Parere al Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 16 luglio 1997, n. 254. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, C02<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 dicembre scorso.

Intervenendo ad integrazione della relazione in precedenza svolta, il relatore CALVI dà conto dell'attività del gruppo informale da lui coordinato, secondo quanto convenuto nella seduta del 3 dicembre, richiamando ancora una volta l'attenzione sulla fondamentale importanza dell'intervento di riforma oggetto dello schema del decreto in esame. Il relatore sottolinea come presso l'altro ramo del Parlamento si sia pervenuti a conclusioni sulle quali è stato possibile registrare un'ampia convergenza delle forze politiche e siano state prospettate soluzioni sostanzialmente identiche a quelle che egli intende proporre con una bozza di parere che si riserva di far pervenire quanto prima a tutti i componenti della Commissione. Peraltro, a differenza del parere licenziato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, la bozza che egli intende sottoporre alla Commissione mira a fornire una più articolata argomentazione delle soluzioni suggerite.

Passando più specificamente al merito dello schema di decreto, il relatore rileva che gli aspetti concernenti la magistratura onoraria sono certamente fra quelli più problematici. È indubbio che attualmente i magistrati onorari costituiscono una parte importante dell'attuale sistema giudiziario, anche se a ciò si accompagna un diffuso atteggiamento critico per il modo in cui queste figure esercitano le proprie funzioni.

La piena operatività della riforma rappresentata dall'introduzione del giudice unico di primo grado insieme ad altri interventi di rilievo quali, ad esempio, la realizzazione del processo di depenalizzazione, dovrebbero consentire in un lasso di tempo non breve, ma neppure eccessivamente lungo, il definitivo superamento della figura dei magistrati onorari, cosa che invece non è possibile realizzare immediatamente, in quanto ciò comporterebbe il rischio di una vera e propria paralisi dell'organizzazione giudiziaria.

L'oratore ribadisce quindi la propria convinzione circa il fatto che le previsioni dello schema di decreto in materia di magistrati onorari non determinano un eccesso di delega, in quanto la legge n. 254 del 1997 non sopprime le figure di giudice onorario già esistenti, cosicché lo schema di decreto non fa altro che definire diversamente queste stesse figure, già attualmente previste dall'ordinamento.

In una prospettiva di breve periodo, è indubbio che vi sono poi, sempre con riferimento alla magistratura onoraria, ulteriori problemi per quanto concerne le incompatibilità e le modalità di assunzione. A questo proposito, il relatore, tra l'altro, osserva come sarebbe opportuno distinguere fra i magistrati onorari che svolgono funzioni giudicanti e quelli

che svolgono funzioni requirenti e, per quel che concerne questi ultimi, prospetta la possibilità che essi vengano scelti fra gli studenti che frequenteranno il secondo anno delle istituende scuole di specializzazione per le professioni legali.

Venendo a trattare della parte attinente alle disposizioni sull'ordinamento giudiziario, il relatore affronta il tema della destinazione dei capi degli uffici e dei cosiddetti «semidirettivi».

Il problema assume particolare rilievo, non certo per il numero di magistrati interessati che non appare assai elevato, ma per le questioni di principio che involge e dalle quali occorre muovere per trovare una soluzione equilibrata sul piano ordinamentale ed equa sul piano personale. Particolarmente avvertito è il problema e oggetto di molte sollecitazioni, tuttavia egli ritiene che la temporaneità degli incarichi direttivi sia una scelta di politica del diritto dalla quale non si può retrocedere. L'esercizio delle funzioni giudiziarie è infatti la prima e più alta attività per un magistrato al quale solo in via sussidiaria possono essere demandate funzioni amministrative o dirigenziali o di coordinamento. Altro argomento a sostegno è il pericolo che una permanenza non limitata nel tempo in incarichi direttivi possa creare le condizioni di una attenuazione della indipendenza del magistrato.

Risulta improponibile ogni progetto che prefiguri il trasferimento automatico da un incarico direttivo ad altro o ipotesi di concorso per posti direttivi e semidirettivi che consenta la partecipazione solamente ai magistrati titolari dei corrispondenti posti soppressi.

Vi è anche, però, il problema di non disperdere un patrimonio di professionalità di magistrati che sono stati sottoposti ad una valutazione selettiva e che nel tempo hanno acquisito una notevole esperienza gestionale.

Se non può essere consentito alcun passaggio automatico da una funzione direttiva ad un'altra occorre, però, non creare situazioni inique nei confronti di chi ha ben meritato, attraverso gli opportuni vagli selettivi e sempre che sussistano le condizioni di fatto necessarie.

Condivide l'ipotesi di avere escluso la creazione di un'apposita figura di vicario nello schema di decreto, considerata la difficile definibilità delle funzioni e la atipicità dell'incarico.

Appare assai più semplice e coerente dal punto di vista sistematico prevedere invece l'aumento in organico di nuovi posti di aggiunto che possono essere messi a concorso, consentendo ai magistrati titolari dei corrispondenti posti soppressi una partecipazione che privilegi l'esperienza pregressa pur sempre a fronte di una rigorosa valutazione comparativa per la scelta dei più idonei.

Altro aspetto messo in rilievo dal relatore riguarda la valutazione della possibilità di istituire la figura del presidente di sezione anche per la direzione delle sezioni fallimentari. Il relatore Calvi prosegue chiarendo che nello schema di parere che egli proporrà alla Commissione verranno messi in evidenza gli aspetti problematici che sono emersi nel lavoro del comitato informale rispetto alle scelte effettuate nello schema di decreto legislativo, anche per quanto attiene alle disposizioni sul processo civile e al codice civile e alle disposizioni sul processo penale.



In particolare, per quanto riguarda le disposizioni sul processo penale (articoli da 135 a 191), appare opportuno, ad una lettura più attenta dell'elenco contenuto nella legge delega, proporre di attribuire alla competenza del tribunale in composizione collegiale il reato di cui all'articolo 2628 c.c. (manovre fraudolente su titoli della società) che ha complessità di accertamento un'analoga a quei reati societari, articoli 2621, 2629, 2637, già indicati quali fattispecie attribuite alla competenza del giudice unico di primo grado in composizione collegiale.

Nell'elencare i reati da attribuire alla competenza del giudice unico in composizione collegiale la legge delega fa inoltre riferimento solamente in taluni casi alla figura del tentativo (art. 1, punto c), n. 4) mentre nell'individuare altre fattispecie di reato non vi è alcuna specificazione circa la estensibilità della competenza collegiale anche al reato tentato (art. 1 punto c), nn. 1, 2 e 5). Non vi è dubbio alcuno che tale disparità di previsione potrebbe ingenerare incertezze interpretative determinate dal rapporto tra fattispecie consumata e fattispecie tentata. Appare quindi opportuno che sia definita una regola di carattere generale la quale fissi la competenza al giudice collegiale o al giudice monocratico delle diverse fattispecie di reato sia quando questo è consumato, sia quando è tentato.

Nel corso della discussione sulla legge delega fu affrontato in termini assai approfonditi la scelta del modello processuale da applicare avanti al giudice monocratico di primo grado. Prevalse l'opinione che fosse più opportuno utilizzare il modello del processo pretorile in quanto esso appariva strutturato su criteri di maggiore semplicità e celerità.

Tuttavia alla luce di una più attenta lettura ed anche rivedendo la diversa posizione da lui assunta in occasione della discussione del disegno di legge di delega per l'istituzione del giudice unico di primo grado, ritiene di dover aderire alle obiezioni a suo tempo addotte dai senatori Russo e Senese e constata che le esigenze di razionalità e celerità non possono, in un tema così delicato quale è il rito processuale essere disgiunte da un preciso e rigoroso sistema di garanzie. Pertanto appare indispensabile ridisegnare il sistema processuale pretorile introducendo momenti di garanzia già presenti nell'attuale rito di tribunale. Prospetta quindi la necessità di un intervento legislativo che corregga l'impostazione processuale delineata dalla legge delega soprattutto allorquando si è in presenza di procedimenti afferenti a reati di consistente gravità o di particolare complessità.

Circa l'articolo 177 dello schema di decreto in tema di polizia giudiziaria occorreranno modifiche al fine di evitare discrasie nella definizione della nuova sezione di polizia giudiziaria.

Ritiene altresì opportuno integrare il decreto legislativo in relazione al regime tavolare che vige in alcune regioni ad autonomia speciale, per attribuire al giudice unico di primo grado le funzioni già svolte in materia dal pretore: ciò non travalicherebbe i limiti della delega.

Sul trasferimento di funzioni pretorili alle amministrazioni, di cui all'articolo 192, va osservato che attribuire al prefetto le competenze sottratte al giudice è inutilmente gravoso per il cittadino e si potrebbe

pertanto ipotizzare una pluralità di soggetti, come il sindaco, il giudice di pace, il cancelliere cui attribuire tali adempimenti.

Circa la disciplina transitoria di cui al capo XIII, il relatore Calvi nota che l'articolo 1, comma 2, della legge delega prevede – tra l'altro – che il Governo emani una disciplina transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti. Non vi è dubbio che occorre prevedere la introduzione di specifici meccanismi acceleratori all'interno del processo ed in particolar modo porre la massima attenzione sulla necessità di rendere più accessibili ed operativi i riti alternativi al dibattimento. Perplessità desta tuttavia la eliminazione della obbligatorietà del consenso del pubblico ministero nel giudizio abbreviato non essendo esplicitamente prevista dalla legge delega e non apparendo comunque riconducibile all'assicurazione di una rapida trattazione del procedimento pendente: l'opinione è che il Governo abbia esercitato *ultra vires* la delega conferita; potrebbe però il Governo stesso presentare un apposito disegno di legge da sottoporre rapidamente alla valutazione del Parlamento.

Il ministro FLICK ritiene di poter affrontare tale aspetto all'interno del disegno di legge già preannunciato di riforma del rito monocratico.

Il relatore CALVI, avviandosi alla conclusione, dichiara di aver colto da parte di molti componenti della Commissione anche l'esigenza di un ampliamento della riserva di collegialità. Ritiene che tale aspetto potrebbe essere affrontato radicando la competenza in questione con riferimento alla natura della fattispecie, mentre non ritiene opportuno far riferimento al criterio del valore.

Il senatore BUCCIERO vorrebbe conoscere il motivo della scelta auspicata dal relatore.

Il relatore CALVI ritiene che l'ancoraggio al criterio del valore risulterebbe in misura troppo rilevante esposto a cambiamenti, laddove l'individuazione della singola fattispecie si presta meglio ad una valutazione costante. Conclude, infine, sottolineando che l'ampio lavoro di approfondimento dello schema di decreto legislativo effettuato con il concorso degli altri componenti della Commissione nella sede informale ha consentito di individuare con ampiezza di motivazioni le eventuali osservazioni da trasmettere al Governo.

Il presidente ZECCHINO ricorda che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto in titolo scadrà il 27 dicembre prossimo e si augura che vi sia un consenso generalizzato sulla proposta di parere che il relatore intende presentare e che sarà comunicata al più presto a tutti i componenti della Commissione.

Il senatore BUCCIERO ritiene, non solo alla luce della articolata relazione svolta dal relatore Calvi, ma anche dei numerosi contributi

pervenuti da varie sedi istituzionali in ordine allo schema di decreto, che sarebbe necessario avere a disposizione un tempo maggiore per meglio affrontare la complessità della materia.

Il presidente ZECCHINO ricorda che il termine per l'espressione del parere è previsto dalla legge delega e non è pertanto suscettibile di proroga.

Il ministro FLICK sottolinea l'esigenza del Governo di disporre nei tempi più rapidi possibili del parere della Commissione, proprio per affrontare adeguatamente la complessità della materia.

Il senatore CENTARO, dopo aver affermato che nello schema in esame sussistono disposizioni che, pur essendo condivisibili appaiono con chiarezza eccedere i termini della delega concessa dal Parlamento con la relativa legge, chiede al Governo di individuare una sede diversa per disciplinarle.

Dopo un breve dibattito su una ulteriore richiesta del senatore BUCCIERO di individuare eventuali precedenti che consentono la proroga del termine di espressione del parere – cui partecipano il sottosegretario AYALA, il ministro FLICK, il presidente ZECCHINO e il senatore FOLLIERI – il seguito dell'esame viene rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1355, 1410, 1899, 2105,  
2411 e 2641**

**Art. 1.**

1. Le cause pendenti alla data d'entrata in vigore della presente legge avanti al conciliatore ed al pretore, ricomprese nella competenza per valore o per materia del giudice di pace, sono decise da quest'ultimo organo.

2. Il conciliatore ed il pretore, provvedendo con ordinanza pronunciata d'ufficio o su istanza di parte e previa delibazione sommaria sulla competenza, trasmetteranno senza indugio al giudice di pace della propria sede giudiziaria le cause pendenti avanti ai loro rispettivi uffici.

**Art. 2.**

1. Il personale di cancelleria che alla data d'entrata in vigore della presente legge è addetto all'ufficio del conciliatore è assegnato, secondo le rispettive qualifiche e funzioni, all'ufficio del giudice di pace esistente nel medesimo circondario, con il conseguente aumento d'organico risultante dalla presente dotazione.

**Art. 3.**

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«13. Notificazione degli atti. – 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto provvedono, secondo le norme dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, e secondo quanto previsto dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio nella circoscrizione del giudice di pace, che assumono la nuova denominazione di messi giudiziari..

2. Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 122 sono soppressi».

**Art. 4.**

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio, alla data d'entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici del conciliatore e del giudice di pace sono immessi nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia, destinati ad uffici compresi nel distretto di corte d'appello d'appartenenza ed inquadrati nella quarta qualifica funzionale, purchè in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso al pubblico impiego, a prescindere dal limite d'età.

2. I diritti e le indennità, nonchè l'amministrazione e la ripartizione dei proventi dei messi in servizio presso l'ufficio del giudice di pace, sono regolamentati secondo le modalità previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14.

**Art. 5.**

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente periodo: «Per ogni decreto ingiuntivo esaminato compete inoltre un compenso di lire venticinquemila».

**Art. 6.**

All'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. I compiti previsti nei precedenti commi non possono costituire giustificazione per il mancato svolgimento o per l'esonero dalle ordinarie funzioni».

**Art. 7.**

All'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente comma:

«2-ter. Il ministro di grazia e giustizia determina con proprio decreto il compenso mensile da attribuire ai coordinatori tenendo presente la mole di lavoro ed il numero dei giudici di pace da coordinare. Il Ministro determina inoltre l'eventuale compenso per i vice coordinatori per le sedi che hanno un numero di giudici superiore alle cinquanta unità nonchè per i referenti delle sezioni».

**Art. 8.**

I giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica, fermo restando il limite massimo del set-

tantacinquesimo anno di età previsto dall'articolo 7, comma 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374, fino al 31 dicembre 1999.

1. Alla copertura finanziaria della spesa, derivante dal presente provvedimento, qualificata in lire 11.869.078.000 si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, e per gli anni successivi mediante i diritti previsti alle lettere a), b), c), dell'articolo 128 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1959, n.1229, modificato dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14, il cui importo viene sostituito dai seguenti:

«a) per gli atti aventi fino a due destinatari	L. 9.500
b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari	L. 22.000
c) per gli atti aventi oltre sei destinatari	L. 32.000».

#### **Art. 9.**

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1997

**96<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.**La seduta inizia alle ore 9,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense del servizio di leva» (n. 168)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con condizioni e osservazioni)

(R139 b00, C04<sup>a</sup>, 0024<sup>o</sup>)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GUALTIERI informa che il relatore Loreto ha predisposto il seguente, nuovo testo di parere, che sostituisce la precedente bozza:

«La 4<sup>a</sup> Commissione permanente difesa del Senato,

esaminato nelle sedute del 9, 10, 16, 17 e 18 dicembre lo schema di decreto recante: "Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense del servizio di leva",

condiviso l'impianto complessivo, che risulta apprezzabile per l'introduzione di alcune novità quali l'accelerazione delle procedure di chiamata alle armi, una maggiore tutela dei diritti degli studenti, il tentativo di dare risposte alle aspettative di giovani già collocati nel mondo del lavoro e la rivisitazione delle procedure relative agli arruolati residenti all'estero;

ritenuto, comunque, che nella redazione del testo definitivo del decreto le problematiche affrontate possano essere ancora più accuratamente definite;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. che vengano resi perentori i termini previsti all'articolo 1;
2. che all'articolo 3, comma 1, siano ricompresi tra gli ammessi a fruire del beneficio del ritardo nell'adempimento degli obblighi di leva i cittadini che frequentano gli istituti di scienze religiose per la preparazione degli insegnanti di religione, ovvero facoltà teologiche di confessioni religiose che abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato italiano tramite appositi accordi;
3. che venga soppresso il comma 3 dell'articolo 2, che non consente la cumulabilità di tutti i ritardi dovuti per la frequenza dell'ultimo triennio delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado con quello previsto per la frequenza di corsi universitari;
4. che il comma 4 dell'articolo 3 venga modificato in modo che i periodi di assenza dal servizio per completare la preparazione e sostenere gli esami possano essere fruiti anche durante i periodi di addestramento;
5. che il comma 2 dell'articolo 3 venga riformulato secondo la normativa vigente, in quanto appare eccessivo il numero degli esami richiesto per poter ottenere il beneficio del ritardo;
6. che al comma 1 dell'articolo 7 le parole «hanno titolo a richiedere» siano sostituite dalle parole «hanno titolo a conseguire»;
7. che non venga così drasticamente compressa la casistica delle motivazioni per la dispensa dal servizio prevista dall'articolo 7, soprattutto in riferimento all'eliminazione dei benefici per le famiglie numerose e quelle nelle quali già due fratelli abbiano prestato servizio militare;
8. che venga modificato l'articolo 8, poichè l'accentramento di ogni decisione a LEVADIFE previsto nel comma 2 appare in evidente controtendenza rispetto a processi di decentramento e di regionalizzazione di decisioni; con la nuova normativa, inoltre, verrebbero di fatto esautorati i rappresentanti dei Comuni (sindaco o suo delegato), che attualmente fanno parte del Consiglio di leva e quindi sono in grado di intervenire in casi particolari ove la documentazione non fosse sufficientemente esplicativa o non fornisse dati esaurienti e chiari.

Inoltre, la 4<sup>a</sup> Commissione permanente (difesa) del Senato formula le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 1 il comma 5 andrebbe sostituito dal seguente: “per gli obiettori di coscienza riconosciuti il periodo di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla data del riconoscimento ottenuto ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 772”;
2. per evitare di ingenerare confusione sembra opportuno unificare al 31 dicembre i termini previsti;
3. all'articolo 3 appare pleonastico il comma 6 che risulta una ripetizione del comma 5 dell'articolo 2;
4. all'articolo 6 al comma 1, dopo le parole “articoli 2 e 3” andrebbero inserite le seguenti: “rilasciata in carta semplice ed esente da bollo”. Successivamente che venga inserito il seguente comma: “il ritardo viene concesso con decorrenza immediata dall'ufficio leva”;



5. con riferimento all'articolo 7 appare vaga ed imprecisa la formulazione dei casi di dispensa in caso di eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione. In particolare preoccupa il contenuto della norma del comma 3 lettera *d*) per la sua eccessiva indeterminatezza e quindi per i notevoli varchi che potrebbe aprire a valutazioni discrezionali.

Altrettanto incerta appare la locuzione "portatore di handicap" contenuta alla lettera *e*) del comma 1, in quanto non viene chiarita la gravità dell'handicap e conseguentemente la necessità di assistenza.

Più opportuno inoltre sembra affrontare la questione trattata alla lettera *f*) "vittima di sequestri" valutando più le conseguenze psicofisiche del sequestro che indicando in 60 giorni il periodo minimo dello stesso come motivo di dispensa dal servizio di leva.

Ancor più preoccupa la possibilità prevista al comma 2 per il Ministro di determinare in aggiunta altri titoli di dispensa.

È infine in probabile contrasto con le norme che tutelano la privacy il comma 5 che prevede la pubblicazione degli elenchi dei dispensati dal servizio.

6. La Commissione è del parere che la casistica prevista all'articolo 7 debba ritenersi integrativa e non sostitutiva di quella prevista dall'articolo 22 della legge n. 191 del 1975.

7. Quanto infine all'articolo 13 appare più opportuno differire al 1 gennaio 1999 l'entrata in vigore per consentire alla macchina burocratica di organizzarsi e di ammortizzare meglio il passaggio da una normativa all'altra.

8. Occorrerebbe privilegiare la semplificazione delle procedure per l'adozione dei provvedimenti in questione ricorrendo alla completa autocertificazione da parte del richiedente e demandando agli uffici periferici regionali la verifica dei requisiti, con riserva quindi di notificare l'accoglimento o non della richiesta entro un tempo stabilito.

Sarebbe poi quantomeno opportuno unificare la gestione dei contingenti di leva e la formazione dei contingenti di chiamata alle armi. Tale unificazione consentirebbe di gestire le risorse in modo armonico anche sotto il profilo qualitativo evitando così che a parità di impiego vi siano differenze di profilo fisico di titolo di studio e di precedenti di mestiere tra marinaio, aviere e soldato.

Occorrerebbe infine sostituire ovunque ricorrano le parole "distretti militari" con le altre "uffici di leva"».

Il senatore GUBERT osserva che il relatore ha recepito gran parte delle osservazioni da lui sollevate, sicchè preannuncia un voto favorevole e ritira le proposte emendative e la bozza di parere alternativo da lui presentati nella seduta di ieri.

I senatori MANFREDI, UCCHIELLI e RUSSO SPENA preannunciano voto favorevole sulla bozza di parere predisposta dal relatore.

La Commissione quindi approva all'unanimità dei presenti il parere predisposto dal relatore.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1997

**154<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*La seduta inizia alle ore 9,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*(A007 000, C07<sup>a</sup>, 0056<sup>o</sup>)

Il presidente OSSICINI, dopo aver ricordato che la odierna seduta pomeridiana è stata sconvocata su richiesta dei Gruppi della maggioranza, fa presente che, fra i vari argomenti all'ordine del giorno della Commissione, il seguito dell'esame del disegno di legge n. 932 riveste particolare urgenza. Tenuto conto del calendario dei lavori dell'Assemblea e della sostanziale impossibilità di svolgere una seduta notturna stasera, propone che la Commissione torni a riunirsi domani alle 8,30. Propone altresì di chiedere al Presidente del Senato la proroga del termine per l'emissione del parere sulla nomina del Presidente del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'Area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste (n. 54), considerato che l'omologa Commissione della Camera dei deputati ha già ottenuto tale proroga.

Senza discussione la Commissione conviene.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente OSSICINI comunica che, secondo quanto testè concordato, la Commissione tornerà a riunirsi domani, venerdì 18 dicembre, alle ore 8,30, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame in sede referente dei disegni di legge n. 932 e abbinati, nonché della connessa petizione n. 198.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1997

**146ª Seduta***Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.*

*La seduta inizia alle ore 12,30.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2288) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge-quadro in materia di lavori pubblici)**

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Si passa alla trattazione degli articoli.

In sede di esame dell'articolo 1, dopo l'illustrazione degli emendamenti da parte dei presentatori, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario BARGONE sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2, mentre l'emendamento 1.100 (riformulato nel senso di introdurre l'aliquota del 50 per cento) viene approvato. È conseguentemente precluso l'emendamento 1.4, mentre gli emendamenti 1.3 e 1.5 sono dichiarati decaduti per assenza dei presentatori.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 2.

Gli emendamenti 2.1 e 2.4 sono dichiarati decaduti per assenza dei presentatori, mentre gli emendamenti 2.2, 2.6 e 2.7, contrari il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO, sono respinti. Dopo che il senatore CASTELLI ha ritirato l'emendamento 2.3, viene

approvato, con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario BARGONE, l'emendamento 2.5.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 nel testo modificato.

In sede di esame dell'articolo 3, vengono posti ai voti e respinti, contrari il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 mentre l'emendamento 3.100 del Relatore viene approvato.

La Commissione approva quindi l'articolo 3 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore CASTELLI ritira l'emendamento 4.1, mentre l'emendamento 4.100 del Relatore viene approvato.

La Commissione approva quindi l'articolo 4 come modificato.

Dopo che il senatore CASTELLI ha ritirato l'emendamento 5.1, viene approvato anche l'articolo 5.

Si passa all'articolo 6. Contrari il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, sono respinti, dopo una breve illustrazione da parte dei presentatori, gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 e 6.13. L'emendamento 6.100 del Relatore, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, viene approvato. Vengono anche approvati gli emendamenti 6.101 e 6.103, mentre il 6.102 viene ritirato dal Relatore.

La Commissione approva quindi l'articolo 6 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 7.

Il senatore CÒ ritira l'emendamento 7.1 mentre il 7.2, contrari il RELATORE e il sottosegretario BARGONE, viene respinto.

Con successive votazioni, la Commissione approva quindi gli articoli 7 e 8.

Si passa all'articolo 9.

Contrari il RELATORE e il sottosegretario BARGONE, sono respinti gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, mentre viene approvato l'emendamento 9.200 del Relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi l'articolo 9 nel testo modificato e l'articolo 10.

Si passa all'articolo 11.

Dopo una breve illustrazione da parte dei presentatori, contrari il RELATORE e il sottosegretario BARGONE, sono respinti gli emendamenti 11.1, 11.4 e 11.5, mentre il senatore BOSI ritira l'emendamento 11.2.

Posti separatamente ai voti sono poi accolti gli emendamenti 11.3, 11.100 (dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO), 11.101 (dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO), 11.102 e 11.103.

Dopo dichiarazione di voto favorevole dei senatori ERROI, BORNACIN, VEDOVATO e LAURO e contraria del senatore BOSI, la Commissione approva l'articolo 11 nel testo modificato.

Con il parere favorevole del sottosegretario BARGONE e dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, viene approvato l'emendamento 11.0.1.

Sono poi accolte le proposte di coordinamento del RELATORE.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

La Commissione, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, approva i seguenti ordini del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato (Lavori pubblici, comunicazioni),

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 2288 "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)",

premessi che:

l'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni detta una disciplina in materia di obblighi assicurativi a carico dei progettisti molto rigorosa e severa; tale disciplina dovrebbe essere ridimensionata sia per quanto attiene all'ammontare sia per quel che riguarda la sua durata;

impegna il Governo

a) a limitare l'obbligo della polizza di responsabilità civile professionale ai soli incarichi di opere per un ammontare superiore a 1.000.000 di ECU, IVA esclusa;

b) a dare la possibilità di stipulare polizze cumulative per la copertura di tutti i lavori fino a 2.500.000 ECU, IVA esclusa, con un massimale di 1.000.000 di ECU, tenendo conto del fatto che, in ogni caso, il massimale della garanzia da prestare da parte del professionista per il singolo lavoro non dovrebbe superare il "doppio del valore dell'incarico professionale affidato" senza lasciare alla stazione appaltante la possibilità di elevarlo;

c) a prevedere un limite temporale alla durata della garanzia la quale, per il suo costo annuale, non potrà essere procrastinata secondo i lunghi tempi burocratici delle amministrazioni pubbliche».

0/2288/1/8

LAURO

«L'8ª Commissione permanente del Senato (Lavori pubblici, comunicazioni),

in riferimento ai corrispettivi delle attività di progettazione di cui al comma 3, punto 14-*bis* dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2288-A,

impegna il Governo

a chiarire che essi sono da intendersi con esclusione dell'IVA e degli oneri aggiuntivi, se dovuti».

0/2288/2/8

IL RELATORE

La Commissione infine conferisce mandato al presidente PETRUCCIOLI in qualità di relatore di riferire in Assemblea in termini favorevoli all'approvazione definitiva del provvedimento nel testo da essa approvato autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

**EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO DALLA  
COMMISSIONE NELLA PRECEDENTE FASE DI  
ESAME IN SEDE REFERENTE PER IL DISEGNO DI  
LEGGE N. 2288**

**Art. 1.**

*Al comma 3, punto 4, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «40 per cento».*

**1.100**

IL RELATORE

**Art. 3.**

*Al comma 5, punto 2-bis, dopo le parole: «condizioni di equilibrio» sopprimere le seguenti: «a favore del concessionario».*

**3.100**

IL RELATORE

**Art. 4.**

*Al comma 1, punto, 1, dopo le parole: «normativa vigente» inserire le seguenti: «e della normativa urbanistica».*

**4.100**

IL RELATORE

**Art. 6.**

*Al comma 1, punto 4, sopprimere le parole: «o di parti di esso».*

**6.100**

IL RELATORE

*Al comma 2, punto 11, sopprimere le parole: «esclusi i concessionari di lavori pubblici».*

**6.101**

IL RELATORE

*Al comma 3, punto 14-bis, dopo le parole: «corrispettivi delle attività di progettazione» aggiungere le seguenti: «da intendersi con esclusione dell'IVA e degli oneri aggiuntivi, se dovuti.».*

**6.102**

IL RELATORE

*Al comma 3, punto 14-quinquies, dopo le parole: «picchettazioni» aggiungere le seguenti: «alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche».*

**6.103**

IL RELATORE

### **Art. 9.**

*Al comma 18, dopo le parole: «provveditorati alle opere pubbliche» aggiungere le seguenti: «o alle Amministrazioni provinciali».*

**9.200**

IL RELATORE

### **Art. 11.**

*Al comma 1, sopprimere il punto 1.*

**11.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, punto 3, dopo le parole: «nonchè i soggetti» aggiungere le seguenti: «di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f)».*

**11.101**

IL RELATORE

*Al comma 1, punto 2, sopprimere la parola: «stesse» e sostituire le parole: «ricompresi nell'elenco» con le seguenti: «inseriti negli strumenti di programmazione triennale previsti dall'articolo 14».*

**11.102**

IL RELATORE



*Al comma 2, al punto 2, sostituire le parole: «dell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) e 2.» con le seguenti: «dell'articolo 37-quater, comma 1, lettere a) e b) e comma 2».*

**11.103**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Efficacia di disposizioni della legge n. 109)*

1. Al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 aprile 1995 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: "agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 14".

**11.0.1**

IL RELATORE

## PROPOSTE DI COORDINAMENTO

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici».*

### **Tit.1**

#### **Art. 2.**

*Al comma 5, capoverso 11-ter, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 3, comma 2,».*

### **Coord.1**

#### **Art. 5.**

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «previsto dall'articolo 3, comma 2,» e ai capoversi 4 e 9 sopprimere le parole: «di cui all'articolo 3, comma 2».*

### **Coord.2**

#### **Art. 6.**

*Al comma 1, capoversi 3, 7 e 8 e al comma 2, capoversi 11 e 12 sopprimere le parole: «di cui all'articolo 3, comma 2».*

### **Coord.3**

*Al comma 1, capoverso 8, sostituire la parola: «forma» con la seguente: «natura».*

### **Coord.4**

*Al comma 2, capoverso 13, sostituire la parola: «necessitano» con la seguente: «necessitano».*

**Coord.5**

**Art. 11.**

*Al comma 1, all'articolo 37-bis richiamato, capoverso 3, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 3, comma 2».*

**Coord.6**

*Al comma 1, nell'articolo 37-quinquies richiamato, capoverso 2, sostituire le parole: «i riferimenti» con le seguenti: «gli elementi».*

**Coord.7**

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2288-A****Art. 1.**

*Al comma 3, dopo le parole: «i concessionari» sopprimere le parole: «di lavori pubblici» conseguentemente, dopo le parole: «in sede di candidatura» aggiungere «ovvero in sede di convenzione o rinnovo della stessa.».*

**1.1**

BORNACIN, RAGNO

*Al comma 2, punto 4, sostituire le parole: «I concessionari di lavori pubblici» con le seguenti: «I soggetti».*

**1.2**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, punto 4, sostituire le parole: «una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione» con le seguenti: «una percentuale minima del 70 per cento dei lavori oggetto della concessione».*

**1.3**

Cò

*Al comma 2, punto 4, sopprimere le parole: «Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 60 per cento dei lavori oggetto della concessione».*

*Conseguentemente aggiungere il punto:*

*«4-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 60 per cento dei lavori oggetto della concessione».*

**1.4**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3 aggiungere alla fine il seguente periodo: «I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori simili affidati previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione privata dal concessionario ovvero dall'amministrazione concedente negli ultimi sei mesi. I trasferimenti di beni e servizi fra i concessionari e le imprese controllate sono valutabili in base al valore di mercato, qualora incidano nei costi che concorrono alla determinazione delle tariffe dei pubblici servizi».*

1.5

Cò

**Art. 2.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «soggetti esecutori di» con le seguenti: «soggetti operanti nei».*

2.1

FIRRARELLO

*Al comma 1, punto 4, lettera a), sopprimere le parole da: «delle organizzazioni imprenditoriali» fino alla fine della lettera.*

2.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, punto 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il divieto per tali soggetti di svolgere per la medesima impresa sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione».*

2.3

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, punto 4, sopprimere la lettera e).*

2.4

FIRRARELLO

*Al comma 1, punto 4, lettera e), sostituire le parole: «2,5 milioni di ECU» con le seguenti: «500.000 ECU».*

2.5

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, punto 4, sopprimere la lettera f).*

**2.6** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, sopprimere il punto 11-ter.*

**2.7** CASTELLI, PERUZZOTTI

### **Art. 3.**

*Al comma 4, punto 2, sopprimere le parole: «o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati».*

**3.1** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 5, sostitutivo del comma 2-bis, dell'articolo 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sopprimere il primo periodo.*

**3.2** BORNACIN, RAGNO

*Al comma 6, sopprimere il punto 5-ter.*

**3.3** CASTELLI, PERUZZOTTI

### **Art. 4.**

*Al comma 1, punto 7, sostituire le parole: «l'amministrazione è tenuta» con le seguenti: «l'amministrazione nomina un soggetto idoneo».*

**4.1** CASTELLI, PERUZZOTTI

### **Art. 5.**

*Al comma 1, punto 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce i criteri per l'applicazione del presente comma».*

**5.1** CASTELLI, PERUZZOTTI

**Art. 6.**

*Al comma 1, punto 1 lettera f), dopo le parole: «lettera b» inserire le seguenti: «limitatamente ai casi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) e comma 2».*

**6.1** BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,  
MARINI

*Al comma 1, punto 1, lettera g), dopo le parole: «di cui alle lettere d), e)» sopprimere le parole: «ed f)».*

**6.2** BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,  
MARINI

*Al comma 1, punto 4 sopprimere le parole: «salvo che l'incarico riguardi la redazione di progetti integrali e coordinati».*

**6.3** Cò

*Al comma 1, punto 4, dopo le parole: «... di cui al comma 1, lettere d) e)» sopprimere le parole: «f)» e le seguenti: «Le società di cui al comma 1, lettera f), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo che l'incarico riguardi la redazione di progetti integrali e coordinati».*

**6.4** BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,  
MARINI

*Al comma 1, punto 4, sopprimere il primo periodo».*

**6.5** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, punto 4, sopprimere le parole: «accertati e certificati dal responsabile del procedimento».*

**6.6** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, punto 6, dopo le parole: «progettazione o direzione dei lavori» inserire le seguenti: «nei casi di opere di rilevante carattere tecnologico ed impiantistico di particolare complessità, con esclusione di quelle nelle quali siano presenti contenuti architettonici ed urbanistici».*

**6.7**

Cò

*Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «sono società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI, e VII del titolo V del codice civile» inserire le seguenti: «ad esclusione delle società produttrici di beni».*

**6.8**

Cò

*Al comma 1, punto 6, lettera a), dopo le parole: «dai vigenti ordinamenti professionali» sopprimere le seguenti: «nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.» e dopo le parole: «... della legge 23 novembre 1939, n. 1815» inserire le seguenti: «Dette società saranno disciplinate dal Regolamento e non potranno produrre beni nè esercitare attività di impresa; dovranno essere indipendenti e non potranno essere controllate nè controllare nè essere collegate ad altre persone giuridiche. (Le situazioni di controllo e di collegamento si determineranno con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 codice civile)».*

**6.9**BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,  
MARINI

*Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «sono società di ingegneria le società» sopprimere le seguenti: «di capitali di cui ai capi V, VI, e VII del titolo V del libro quinto del codice civile» e dopo le parole: «o studi di impatto ambientale.» inserire le seguenti: «dette società potranno produrre beni ed esercitare attività di impresa».*

**6.10**BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,  
MARINI

*Al comma 1, punto 7, sopprimere le parole: «Fino all'entrata in vigore del regolamento».*

**6.11**

CASTELLI, PERUZZOTTI



*Al comma 1, punto 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso l'importo dovuto per la direzione dei lavori è compreso nel prezzo iniziale d'appalto».*

**6.12**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere in fine il seguente comma:

“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), eseguono le attività di progettazione anche avvalendosi di imprese idonee controllate da essi o da altra impresa che controlla anche tali soggetti. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile”».

**6.13**

BORNACIN, RAGNO

## **Art. 7.**

*Al comma 1, punto 1-bis, sostituire le parole: «incrementata di una percentuale della media stessa compresa tra il 20 ed il 50 per cento» con le seguenti: «incrementata di una percentuale della media stessa pari al 25 per cento».*

**7.1**

Cò

*Al comma 1, punto 1-bis, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «nove».*

**7.2**

CASTELLI, PERUZZOTTI

## **Art. 9.**

*Sopprimere il comma 4.*

**9.1**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l'impresa affidataria assume l'obbligo di redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo e l'obbligo di esecuzione dei lavori».*

**9.2**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 20 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l'impresa affidataria assume l'obbligo di redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo e l'obbligo di esecuzione dei lavori».*

**9.3**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 21.*

**9.4**

CASTELLI, PERUZZOTTI

## **Art. 11.**

*Sopprimere l'articolo.*

**11.1**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, articolo 37-bis richiamato, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. I soggetti promotori che non risultino aggiudicatari hanno diritto a percepire un indennizzo pari al 60 per cento delle spese sostenute per il progetto preliminare e la stesura del piano economico finanziario. L'onere di tale indennizzo definito dall'Amministrazione aggiudicatrice, è a carico dell'aggiudicatario. L'importo corrispondente deve essere erogato entro e non oltre 45 giorni dalla data di inizio dei lavori.

**11.2**

BOSI

*Al comma 1, articolo 37-ter richiamato, punto 1, dopo le parole: «della funzionalità», aggiungere le seguenti: «della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico».*

**11.3**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, articolo 37-ter richiamato, punto 1, dopo le parole: «del costo di gestione e di manutenzione,» aggiungere le seguenti: «della durata della concessione».*

**11.4**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, articolo 37-ter richiamato, punto 1, dopo le parole: «delle eventuali tariffe da applicare,» aggiungere le seguenti: «nonchè della metodologia di aggiornamento delle stesse,».*

**11.5**

CASTELLI, PERUZZOTTI

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1997

**180<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario GASPARRINI risponde all'interrogazione 3-01391, dei senatori Manzi, Marchetti e Marino, concernente le condizioni operative della struttura competente per le attività ispettive nella neo-istituita provincia di Prato.

Al riguardo, dichiara innanzitutto di convenire sul giudizio espresso nella parte iniziale dell'interrogazione circa la gravità della situazione esistente in generale nell'ambito dei servizi di ispezione della Toscana, situazione che è conseguenza delle carenze di organico che il Ministero del lavoro presenta, da anni, in particolare in tutto il centro Nord.

Ricorda poi che, con decreto ministeriale n. 687 del 1996, è stato emanato il regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro. Conseguentemente, nelle nuove province, tra le quali, appunto, quella di Prato, sono state istituite le direzioni provinciali del lavoro, strutture unificate nelle quali sono confluite le competenze già attribuite agli uffici ed ispettorati del lavoro.

Tuttavia, le ben note carenze di risorse umane e strumentali hanno determinato un rallentamento nell'effettivo avvio di tali nuove strutture. La direzione di Prato, comunque, proprio per la particolarità del contesto socio-economico in cui è inserita, è stata individuata tra quelle da rendere operative con precedenza.

Attualmente, nonostante l'inadeguatezza della situazione logistica, l'Ufficio ha già cominciato a garantire alcuni servizi, quali quelli relativi

al collocamento obbligatorio, in considerazione della rilevanza sociale che lo stesso riveste. A breve sarà possibile utilizzare i locali di cui si fa menzione nell'interrogazione che consentiranno l'esercizio di ulteriori competenze.

Per quanto concerne, invece, la consistenza numerica del personale adibito a svolgere funzioni ispettive in servizio presso la direzione di Prato, al momento è presente una sola unità con qualifica adeguata a svolgere tale compito. Altri due impiegati appartenenti alla VII qualifica funzionale degli uffici del lavoro stanno attualmente partecipando allo specifico corso di riqualificazione e saranno destinati alle ispezioni del lavoro.

Per il momento, quindi, fino a quando non sarà disponibile il personale necessario, l'attività ispettiva continuerà ad essere esercitata dalla direzione provinciale di Firenze.

L'impegno del Ministero è, comunque, nel senso di porre in essere tutte le possibili iniziative che, a breve termine, possano concorrere al miglioramento dei servizi e al rafforzamento degli organici.

Al momento, quindi, la situazione presso la direzione provinciale di Prato, conformemente a quella esistente anche negli altri uffici di recente istituzione, deve essere valutata in funzione del processo di riorganizzazione dal quale potrà derivare una diversa distribuzione delle risorse umane e, conseguentemente, una ottimizzazione delle stesse.

Il senatore MANZI, dopo aver ringraziato il sottosegretario Gasparini per la chiarezza della sua esposizione, si dichiara insoddisfatto della risposta, rilevando come sia inaccettabile che in un'area come quella di Prato, nella quale operano oltre 30.000 aziende, la responsabilità dei controlli sia affidata ad una sola persona. In tali condizioni, non può stupire la elevata mole di segnalazioni circa situazioni di lavoro nero o irregolare che continuano a pervenire riguardo a realtà produttive insediate nella zona in considerazione.

Ricordato, poi, di aver già presentato numerose interrogazioni in passato sulla stessa questione, ricevendo sempre generiche dichiarazioni di intenti da parte del Governo, osserva come a questo punto non vada escluso che vi sia in realtà nell'Esecutivo un intento dilatorio.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1997

**13ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI

*Intervengono il dottor Raffaele D'Ari, direttore del Dipartimento delle professioni sanitarie delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, il dottor Giovanni Zotta, direttore del Servizio per la vigilanza sugli enti, nonché il dottor Bruno Sciotti, direttore del Servizio rapporti convenzionali con il SSN.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**Seguito dell'audizione di direttori di Dipartimenti e di Servizi del Ministero della sanità sulle tematiche inerenti le inchieste**  
(A010 000, C34ª, 0001ª)

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ricordato che nella seduta dello scorso 4 dicembre il dottor D'Ari aveva illustrato le tematiche relative alla sicurezza delle apparecchiature e degli impianti, nonché relative al numero 118 e ai servizi di emergenza, sulle quali si è svolto un breve dibattito, dà la parola nuovamente al dottor D'Ari per concludere la sua esposizione.

Il dottor D'ARI precisa, in via preliminare, che la conformità delle sale operatorie, di cui si è parlato nella precedente audizione, si completa in seguito alla richiesta di adeguamento formulata, nel 90 per cento dei casi, in sede di esame preliminare. Per quanto riguarda poi la condanna dell'Italia da parte della Commissione europea di giustizia, occorre precisare che l'emanazione della normativa di adeguamento alle direttive sulla radioprotezione ha evitato il pagamento dell'enorme cifra di cui si è parlato nella precedente audizione, la cui entità dipende infatti dal ritardo con cui il paese condannato adempie. Infine, fa presente che egli non ha trovato alcun riscontro formale presso i competenti uffici del Ministero in ordine ad una sollecitazione al Ministro della sanità da parte degli organi comunitari ad attivare su tutto il territorio nazionale in modo uniforme il sistema del «118»: si riserva comunque di appro-

fondire ulteriormente il punto, per dare una risposta più precisa alla richiesta del presidente Tomassini.

Il dottor D'Ari passa quindi ad illustrare alcuni elementi di valutazione in materia di trapianti, facendo presente che l'Italia è, fra i paesi europei, quello che, pur essendo dotato di professionalità e strutture di altissima qualità, non è stato in grado finora di competere con la quasi totalità degli altri Paesi in materia di donazione di organi, e quindi di trapianti. Il Paese che in pochi anni è riuscito più degli altri a raggiungere primati invidiabili per numero delle donazioni e dei trapianti, è la Spagna e tale evenienza sembrerebbe da attribuire al modello organizzativo della donazione (in particolare la istituzione del coordinatore locale della donazione) ed al potenziamento dei servizi di rianimazione.

Nel nostro Paese la situazione delle attività di prelievo e di trapianto di organi è riassunta nell'opuscolo che l'Istituto Superiore di sanità pubblica annualmente. I dati del 1996 confermano la tendenza positiva che è iniziata nel 1992: infatti, negli ultimi cinque anni di attività il numero dei donatori è raddoppiato (11 donatori per milione di abitanti); comunque l'Italia è molto lontana da altri Paesi (Spagna 27; Austria 25; Francia 15,1; R. Unito 14,4; Germania 12,7) e solo in alcune regioni il livello è pari a quello medio europeo (15). L'incremento del numero dei trapianti nel 1996 rispetto al 1995 (anno di incrementi record) è più contenuto; per quelli di cuore si registra una lieve flessione; al contrario, i dati relativi al primo semestre del 1997 rispetto a quelli del corrispondente semestre del 1996 fanno emergere una generalizzata, anche se non rilevante, flessione sia per numero di donatori utilizzati (da 336 a 323) sia per trapianti (i trapianti di reni da 692 a 679; quelli di cuore da 176 a 171; quelli di fegato da 228 a 217; quelli di rene-pancreas da 13 a 9). Egli esprime l'avviso che la situazione negativa generale di insufficienza di organi è difficilmente superabile senza nuove disposizioni sulla organizzazione dei prelievi e sui servizi di terapia intensiva; il vigente impianto normativo, prescindendo dalla disciplina del consenso alla donazione degli organi, non sembra agevolare il decollo del settore. Dopo aver richiamato il quadro normativo in materia di reperimento degli organi e dei servizi di rianimazione, il dottor D'Ari ricorda che dei centri attualmente autorizzati, 32 si occupano del trapianto dei reni; 14 di cuore; 16 di fegato; 7 di polmoni; 9 di cuore-polmoni; 6 di pancreas; 12 di rene-pancreas; sono state altresì rilasciate 31 ulteriori autorizzazioni per il trapianto di parti di cadavere (cute; aorta; segmenti vascolari; ossa ed altro). Nonostante la normativa vigente individui nei reparti di rianimazione i luoghi principalmente deputati al reperimento di organi, essendo i donatori soggetti affetti da lesioni cerebrali primitive e sottoposti a pratiche rianimatorie nei quali sia stato accertato uno stato clinico di morte cerebrale, non vengono tuttavia dalle stesse norme previsti incentivi particolari per il personale o aspetti organizzativi ottimali delle rianimazioni tali da poter assicurare una sufficiente quantità di organi per il trapianto. L'articolo 5 del D.P.R. n. 409 del 1977 che dà attuazione alla legge n. 644 del 2 dicembre 1975 si limita a prevedere che il personale di diagnosi, cura e assistenza necessario all'espletamento dei servizi di prelievi e trapianto «è tenuto a prestare la sua attività nell'ente o isti-

tuto oltre anche il normale orario di servizio, di cui agli articoli 19 e 23 del D.P.R. n. 130 del 1969».

Il dottor D'Ari osserva quindi che la legge 13 luglio 1990 n. 198, abolendo l'autorizzazione ministeriale per il prelievo da cadavere e prevedendo l'obbligo della comunicazione, ha contribuito indirettamente ad una maggiore responsabilizzazione delle direzioni sanitarie e dei servizi di rianimazione ospedalieri nell'individuazione di possibili donatori e nella predisposizione di tutte le operazioni necessarie al prelievo da cadavere, ivi comprese quelle del rapporto con i familiari che possono opporsi. Un ulteriore contributo all'incremento delle disponibilità di organi registratosi in Italia negli ultimi tre anni è stato apportato dalla legge n. 578 del 1993 (e relativo decreto ministeriale n. 582 del 1994) sull'accertamento e la certificazione di morte, con l'abbreviazione del periodo di osservazione del cadavere da 12 a 6 ore e con l'indicazione di parametri di certezza clinico-scientifica al collegio di accertamento della morte, obbligatoriamente presente presso ogni ospedale. Da ultimo, va ricordato che il piano sanitario nazionale per il triennio 1994-96 (D.P.R. n. 107 del 1994) ha indicato, tra gli obiettivi da perseguire, la realizzazione del sistema di emergenza sanitaria, la predisposizione di una adeguata rete di servizi di rianimazione e terapia intensiva che sia dotata di attrezzature e posti letto tali da uniformarsi alle medie europee (livello di almeno il 3 per cento circa del totale dei letti disponibili per malati acuti). Precisa poi che nel 1996 i posti letto per la terapia intensiva erano 3.134 nelle strutture pubbliche e 120 in quelle private convenzionate; i posti letto di terapia intensiva neo-natale erano 1553 nelle strutture pubbliche e 13 nelle strutture private convenzionate. Il potenziamento delle rianimazioni e la riforma delle terapie intensive sembra costituire uno degli aspetti strategici essenziali per modificare l'attuale situazione; in attesa del potenziamento occorrerebbe comunque una più razionale ed adeguata razionalizzazione dei posti di rianimazione esistenti, evitando soprattutto le prestazioni improprie, cioè quelle che non richiedono la funzione rianimatoria in senso stretto. Il numero dei letti intensivi in Italia risulta percentualmente troppo basso (1,50) rispetto al numero dei posti letto per acuti: sarebbe necessario raggiungere almeno il livello del 3 per cento di letti per acuti, modulando altresì i posti letto della terapia intensiva in almeno due livelli (intensivo e sub-intensivo) come è previsto dal piano sanitario nazionale, portando in concreto la dotazione ad almeno 7.000 posti di terapia intensiva, riservandone circa la metà alla sub-intensiva. Il dottor D'Ari fa poi presente che un gruppo di lavoro, costituito nell'ambito della consulta tecnica permanente per i trapianti presso l'Istituto superiore di sanità, su richiesta del Ministro della sanità, ha predisposto un progetto per il potenziamento delle rianimazioni, in particolare di quelle collegate alle neurochirurgie, approvato nella seduta del 9 settembre 1996. Esso si articola su due linee direttrici: l'una, di più immediata attuazione, prevede il potenziamento assistenziale del neuroleso grave attraverso l'incremento dei posti letto delle rianimazioni in ospedali nei quali sono attivi i reparti o divisioni di neurochirurgia (in ragione di un posto letto ogni 250 mila abitanti per un totale di 237 posti suddivisi per regioni), in considerazione del fatto che le



osservazioni di morte cerebrale si effettuano per l'80 per cento presso rianimazioni collegate con neurochirurgie; il rafforzamento prevede una spesa complessiva calcolata in circa 118,5 miliardi. L'altro indirizzo, quello di un piano globale di finanziamento della rete di rianimazione italiana, presuppone l'adeguamento dei posti letto dell'area intensiva al 3 per cento dei letti della rete ospedaliera. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, era stata prospettata la necessità di aggiornare i DRG dei vari trapianti riconoscendo anche un fondo di compensazione economica finalizzato alle osservazioni e ai prelievi, nonché a fini di incentivazione per le équipes di sanitari incaricati delle operazioni relative. La proposta del gruppo di lavoro testè illustrata, nonostante abbia riscosso la massima attenzione ed interesse da parte del Ministro, non ha tuttavia trovato ancora possibilità di pratica attuazione per mancanza di adeguate risorse finanziarie. Le proposte per l'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni ospedaliere sono invece state recepite da ultimo con il decreto ministeriale n. 178 del 30 giugno 1997 che, oltre a prevedere maggiorazioni di tariffe di prestazioni di trapianto, stabilisce che le regioni e le provincie autonome predispongano programmi finalizzati di finanziamento mediante i quali remunerare, fra le altre, le attività di emergenza ed urgenza nonché di trapianti di organi, ivi comprese le attività di mantenimento e di monitoraggio del donatore in terapia intensiva, l'espianto degli organi da cadavere, le attività di trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della rete di prelievi e trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori.

Il dottor D'Ari si sofferma quindi sul problema della carenza dei medici specialisti in anestesia e rianimazione che tende a limitare la funzionalità delle rianimazioni già esistenti; a tale proposito ricorda che il decreto in corso sulla programmazione triennale dei medici specialisti aumenta il numero delle borse di studio dalle 277 dell'anno 1996-97 a 428, in modo da coprire non solo tutti i costi previsti dagli statuti delle scuole, ma anche alcuni in sovrannumero da attribuire successivamente in relazione alle possibilità formative delle medesime. Ricorda altresì che il decreto sulla programmazione prevede espressamente l'ammissione in sovrannumero del personale di ruolo delle aziende sanitarie alle scuole coinvolte nella formazione.

Per quanto concerne poi i trapianti all'estero, il dottor D'Ari fa presente che il Ministero non dispone dei dati sul numero dei trapianti effettuati, ma può fornire quello delle autorizzazioni concesse per trapianti o per patologie o terapie ricadenti nell'ambito dei trapianti. Quindi, su 6 mila autorizzazioni emesse dalle USL nel 1996 risulta che il 48 per cento è riferito ai trapianti del rene, il 43 per cento ai trapianti di fegato, il 3 per cento ai trapianti di cuore ed il 3 per cento ai trapianti di rene-pancreas. I paesi verso i quali è diretto il flusso migratorio risultano nell'ordine la Francia (57 per cento), il Belgio (33 per cento), Gran Bretagna (5 per cento), Germania (3 per cento). La regione che in rapporto alla popolazione ha dato più autorizzazioni è la Campania (40 per cento) seguita dalla Sicilia (13 per cento), dalla Puglia (8 per cento) e dal Piemonte, Lombardia e Calabria (4 per cento). La generalizzata carenza di organi e la flessione che si è verificata nell'ultimo periodo in materia

di prelievi in Europa hanno peraltro provocato il blocco delle iscrizioni nelle liste di attesa di alcuni paesi europei nei confronti dei nostri conazionali e ciò conferma l'estrema urgenza dell'approvazione dei provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento nonché di iniziative incisive per il potenziamento delle terapie intensive. Peraltro, il Ministro della sanità si è attivato per impedire il blocco delle iscrizioni ma, poiché l'organizzazione cui è affidata tale attività è un'associazione con natura giuridica privata, (anche se a carattere sovranazionale), non vi sono strumenti di intervento cogenti, anche se va precisato che di fatto gli italiani non sono stati cancellati dalle suddette liste.

Il presidente TOMASSINI dà quindi la parola al dottor ZOTTA, il quale, illustrando le tematiche relative agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), fa presente che la peculiarità di tali enti risiede nel fatto che le finalità di assistenza e di ricerca sono intimamente collegate e da ciò deriva una serie di problemi rilevanti sulla funzionalità delle strutture medesime. Infatti, mentre le attività assistenziali sono di competenza delle regioni che erogano i relativi finanziamenti, le attività di ricerca investono compiti dello Stato, che a tal fine destina l'1 per cento del Fondo sanitario nazionale, come stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Da tale compresenza dello Stato e delle regioni derivano incertezze normative sul piano dei controlli e della vigilanza e soprattutto dei finanziamenti.

Il dottor Zotta illustra quindi analiticamente i dati strutturali sulla ricerca degli IRCSS dando conto dei vari istituti pubblici e privati, con particolare riguardo al regime dei finanziamenti, secondo un documento che viene lasciato a disposizione della Commissione. Da una panoramica ricognizione dei vari istituti presenti sul territorio, emerge che il Sud è fortemente carente di tali enti e pertanto sarebbe opportuno che in futuro si potesse provvedere con una migliore programmazione. Un ulteriore profilo problematico riguarda i rapporti con l'Università e quindi con i policlinici universitari soprattutto sotto l'aspetto dell'autonomia degli istituti di ricovero e cura. Le difficoltà in cui essi versano dipendono principalmente dal fatto che sono tuttora sottoposti alla normativa contenuta nell'articolo 42 della legge n. 833 del 1978, in quanto i regolamenti attuativi del decreto legislativo n. 269 del 1993 non sono stati ancora emanati a causa dei rilievi della Corte dei Conti, prima, e poi a seguito della decisione della Corte costituzionale. La gestione commissariale straordinaria che doveva avere un carattere temporaneo si perpetua quindi con le conseguenti ricadute negative sulla funzionalità degli istituti. La citata sentenza della Corte costituzionale (n. 338 del luglio 1994) è comunque rilevante perchè ha ribadito il concetto che gli IRCSS si caratterizzano per l'attività di ricerca alla quale è subordinata l'attività assistenziale e ciò costituisce un aspetto da tenere in considerazione ai fini della riforma in itinere.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore PAPINI chiede chiarimenti sui dati illustrati nella tabella concernente i finanziamenti a IRCSS in materia di ricerca, prospettando la necessità di una ulteriore specificazione della documentazione. Domanda inoltre se le attività concernenti l'assistenza siano remunerate secondo le norme previste dal decreto legislativo n. 502 o in altro modo.

Il dottor ZOTTA risponde ai quesiti testè posti. Dai dati indicati nella tabella messa a disposizione della Commissione si rileva uno stato di grave sofferenza per taluni istituti, dimostrata dal basso livello di produttività scientifica. I dati mancanti della tabella riguardano però gli istituti di ricovero e cura privati, i quali in virtù della loro autonomia non hanno l'obbligo di trasmettere i relativi bilanci al Ministero che quindi non li richiede.

Per quanto riguarda il regime di pagamento per le attività assistenziali, gli istituti sono inseriti a pieno titolo nel sistema previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992, essendo considerati come aziende ospedaliere, e pertanto il pagamento è a prestazione.

Il senatore DE ANNA, con riferimento alla tematica dei trapianti, sottolinea il problema della non adeguata incentivazione del personale che fa parte dell'equipe rianimatoria e anche chirurgica. Occorrono tuttavia, a suo avviso, interventi incisivi per sostenere le attività di trapianto e anche gli operatori che vi sono addetti, soprattutto nei centri dove effettivamente vengono svolte le suddette attività, al di là della misura dell'aumento dei posti letto che non sembra essere sufficiente.

Il senatore CAMERINI, premesso che le attività di ricerca e di assistenza svolte dagli IRCSS sono inscindibili ed andrebbe perciò organizzato un sistema di controllo valido ai fini della funzionalità di tali enti, chiede in particolare quali criteri sovrintendono la distribuzione ai vari istituti di quell'1 per cento del fondo sanitario nazionale destinato alla ricerca; un altro quesito riguarda i rapporti fra policlinici universitari e istituti, data la specificità di tale problematica. Con riguardo all'attività di ricerca, chiede poi se esistono strumenti di verifica dei risultati e quali conseguenze siano ipotizzabili nel caso in cui emerga una scarsa o inesistente produttività scientifica dell'istituto.

Per quanto riguarda la tematica dei trapianti, il senatore Camerini chiede se siano stati effettuati studi in merito alla carenza di donazioni che si riscontra fra le regioni del Nord e quelle del Sud e se infine vi siano strumenti di intervento in quelle realtà dove esista più di un centro di trapianti ed emerga una soglia di attività al di sotto di livelli accettabili, oppure un risultato anche di carattere negativo, come ad esempio se si riscontrasse un tasso di mortalità elevato.

Il presidente TOMASSINI, stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta e, nel congedare i rappresentanti del Ministero, formula loro auguri per le prossime festività.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1997

*Presidenza del Presidente*  
Massimo SCALIA

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**Sulla pubblicità dei lavori**  
(R033 004, B37<sup>a</sup>, 0023<sup>o</sup>)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**Audizione del sottosegretario di Stato per la sanità, senatrice Monica Bettoni**  
(A010 000, B37<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il sottosegretario Bettoni di essere presente all'odierna seduta, scusandosi per il ritardo sull'orario fissato nella convocazione, dovuto alle votazioni in corso alla Camera sui provvedimenti finanziari. Avendo la senatrice Bettoni ricevuto la delega dal ministro Bindi per le materie di interesse della Commissione, la invita a fornire risposta alle richieste avanzate nella sua lettera del 6 novembre scorso, in particolare sulla mancata emanazione della quasi totalità dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Il sottosegretario di Stato per la sanità, Monica BETTONI, osserva innanzitutto che l'intera tematica dei rifiuti, in verità assai complessa, richiede un'attenzione particolare da parte di tutti gli organi istituzionali interessati, sia nella fase del varo delle normative, sia in quello dei controlli sui trasporti e sullo smaltimento dei materiali: è necessario, in definitiva, elaborare un'ottica nuova, in specie circa le azioni da porre in essere in futuro.

Presenta alla Commissione uno schema assai dettagliato in ordine ai provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 230 del 1995, da adottare da parte del ministro della sanità, anche di concerto con altri dicasteri. Illustra poi i provvedimenti più importanti, precisando che il ritardo finora verificatosi non vuol dire assenza della normativa, essendo rimasto in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964, che copre quasi interamente la materia trattata dal predetto decreto legislativo n. 230. Deve anche ricordare che il Parlamento europeo sta definendo una normativa sulla radioprotezione, che presenta molti aspetti innovativi anche rispetto al ridetto decreto legislativo n. 230.

Rileva che il Ministero della sanità ha effettuato alcune scelte di priorità, preoccupandosi innanzitutto di elaborare una normativa volta alla radioprotezione dei pazienti ed, in secondo luogo, volta a favorire la soluzione delle problematiche di natura ambientale, ad esempio riguardo ai rottami metallici prodotti negli stabilimenti siderurgici.

Fornisce poi una serie di notizie sui controlli alle frontiere sui materiali metallici, ferrosi e non ferrosi, che danno luogo a fenomeni di contaminazione radioattiva, sottolineando la necessità di altri controlli da effettuare dopo il passaggio della frontiera.

Il Presidente Massimo SCALIA chiede se sia stata valutata l'opportunità di emanare provvedimenti attuativi diversi dal decreto legislativo per il controllo del livello radiometrico, osservando inoltre che il controllo alle frontiere dei rottami metallici deve essere effettuato su una base tecnicamente idonea, al fine di attuare una reale prevenzione per possibili contaminazioni successive.

Il sottosegretario di Stato per la sanità, Monica BETTONI, consente con le osservazioni del Presidente Scalia sulla necessità di svolgere controlli tecnicamente idonei alle frontiere.

Auspiciando che il decreto legislativo sulle radiazioni ionizzanti sia emanato al più presto, si sofferma sulle diverse problematiche attinenti allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, che presenta aspetti di enorme complessità, rilevando che gli attuali depositi temporanei sono in via di esaurimento e che si sta valutando quale sia la soluzione più idonea.

Circa i rifiuti prodotti nel settore sanitario, precisa che il loro smaltimento presenta aspetti del tutto particolari e formula valutazioni sul contenuto delle normative finora emanate nonché sulle procedure seguite.

Il Presidente Massimo SCALIA invita il sottosegretario ad inviare il materiale informatico sugli aghi di radio disponibile presso l'Istituto superiore di sanità, ricordando che nella Commissione è stato istituito un gruppo di lavoro sui rifiuti radioattivi da lui coordinato.

Il sottosegretario di Stato per la sanità, Monica BETTONI, afferma che, riguardo al rischio chimico e biologico connesso ai rifiuti radioattivi, esiste un ritardo anche da parte del Ministero della sanità,

precisando che una circolare ministeriale del novembre 1989 prevedeva la sterilizzazione di tali rifiuti.

Quanto al regime dei controlli sulla radioattività ambientale, rileva che esso è passato quasi interamente all'Agenzia nazionale di protezione ambientale ed anche, per alcuni aspetti, al Ministero dell'industria. Non può non sottolineare che il controllo preventivo si presenta attualmente troppo dispersivo e frammentato tra le diverse istituzioni ad esso delegate, e ciò non può certo essere considerato un fatto positivo.

In conclusione, fornendo ulteriori dati tecnici, ritiene che il trattamento dei rifiuti ospedalieri debba preservare la salute della cittadinanza e dei lavoratori impiegati nel settore, e dovrebbe essere complessivamente riconsiderato: ad esempio, una sterilizzazione tecnicamente idonea permetterebbe l'assimilazione ai rifiuti solidi urbani, con una considerevole diminuzione dei costi per le aziende sanitarie locali.

Il senatore Giovanni POLIDORO chiede informazioni sul trattamento dei rottami metallici provenienti dai Paesi dell'est europeo, per i quali esistono fondati sospetti che sia presente una contaminazione radioattiva, anche perchè fra essi è probabile che siano compresi anche rottami provenienti dalle produzioni belliche dismesse.

Quanto ai controlli, osserva che il decentramento non può certo favorire un miglioramento della situazione attuale.

Il senatore Roberto LASAGNA chiede se esistano limiti di tempo fissati dalle istituzioni comunitarie per procedere allo smaltimento dei rifiuti radioattivi: ritiene che, a tale riguardo, potrebbe essere utile l'esperienza accumulata nei Paesi che hanno utilizzato le centrali nucleari su larga scala.

Il Presidente Massimo SCALIA è dell'opinione che, nonostante il ridotto numero delle centrali nucleari funzionanti in passato in Italia, esista il problema di procedere ad un corretto smaltimento dei rifiuti radioattivi a media e bassa attività, e sottolinea che gli organi centrali dello Stato devono continuare ad essere il punto di riferimento dell'intero settore dei controlli.

Chiede in seguito se siano in funzione e quale sia il livello di efficacia degli impianti di sterilizzazione dei rifiuti prodotti in campo sanitario.

Il sottosegretario di Stato per la sanità, Monica BETTONI, risponde diffusamente ai quesiti testè formulati, precisando in particolare che è volontà del ministro della sanità superare al più presto le lungaggini burocratiche connesse all'attuazione del decreto legislativo n. 230 del 1995 e che saranno necessarie ingentissime risorse finanziarie nel prossimo futuro per procedere ad una reale e definitiva bonifica dei siti inquinati, di qualunque tipo essi siano.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia la senatrice Bettoni e la congeda, avvertendo che lunedì prossimo, 22 dicembre 1997, alle ore

10, è prevista una riunione del gruppo di lavoro sui delitti contro l'ambiente coordinato dal senatore Lubrano di Ricco e che martedì 13 gennaio 1998, alle ore 13,30, è convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Avverte infine che il 15 e 16 gennaio prossimi una delegazione della Commissione effettuerà un sopralluogo in Puglia per la verifica di alcuni siti e per procedere ad audizioni.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1997

**50<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(2883) Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti italiani di cultura all'estero:** parere favorevole con osservazioni;

**(2911) Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri:** parere favorevole.



## LAVORO (11<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1997

#### 19<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Smuraglia, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(2935) Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi:** parere favorevole condizionato.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Venerdì 19 dicembre 1997, ore 9,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 184).

---

### **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Venerdì 19 dicembre 1997, ore 8,30*

*In sede referente*

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).
- CURTO. - Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).

- BERGONZI ed altri. – Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).
  - e della petizione n. 198 ad essi attinente.
-









